



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
PER L'ABRUZZO – L'AQUILA*

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 “*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO l’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “*Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, come modificato dal D. Lgs 24 marzo 2006, n. 156, di seguito denominato Codice;

VISTO il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004 recante le procedure per la verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico così come modificato dal Decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005, e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005 recante le procedure per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233 con il quale è stato emanato il Regolamento recante le norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo conferito alla dott.ssa Anna Maria Reggiani in data 1 agosto 2007;

VISTO il D.R. 20 febbraio 2008 con il quale veniva dichiarato l’interesse culturale del bene immobile denominato ex G.I. Casa dello Sport in via Taraschi 9 in Teramo segnato in catasto al foglio 69 particelle 457 e 456 sub 3, 4, 5 e 6;

VISTA la nota del 28 aprile 2008 prot. DD8 / 791 ricevuta il 2 maggio 2008 ed assunta al protocollo al n. 2485 con la quale l’Ente Regione Abruzzo ha chiesto la rettifica del Decreto Regionale 20 febbraio 2008 in quanto la particella 457 non risulta avere le caratteristiche per essere soggetta alla verifica dell’interesse culturale di cui all’ art. 12 del Decreto Legislativo 42/2004;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta dell’Ente Regione Abruzzo;

DECRETA

la particella 457 viene esclusa dalla dichiarazione di interesse culturale di cui al D.R. 20 febbraio 2008 fermo restando il riconoscimento dell’interesse culturale per la part. 456 sub 3, 4, 5 e 6.

La planimetria catastale fa parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente decreto è trascritto presso l’Agenzia del territorio – servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso amministrativo al Ministero Beni e Attività Culturali ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 42/04. Sono inoltre ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e



Ministero per i Beni e le Attività Culturali


IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
PER L'ABRUZZO – L'AQUILA

20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

L'Aquila li 9 maggio 2008

IL DIRETTORE REGIONALE

(Dott.ssa Anna Maria Reggiani)



1 MAG 1986



INGEGNERE CAPO
(Ing. Rocco Fantozzi)

[Handwritten signature]

73

VISTO:
IL DIRETTORE REGIONALE
(Dr.ssa Anna Maria Reggiani)

[Handwritten signature]